



COMUNE DI TERNI

Direzione Lavori Pubblici -
Manutenzioni

Richiesta di Offerta aperta sulla piattaforma M.E.P.A. per l'affidamento di Servizi tecnici di Ingegneria ed Architettura relativi al “Rilievo topografico, geologico e geomeccanico di dettaglio e progettazione esecutiva delle opere di riduzione del rischio idrogeologico area R4 – Pendici rocciose di Cesi”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.

CUP: F46B20000030001 **CIG:** 8604029D55

RICHIESTA di OFFERTA

1. PREMESSA

Con Determinazione Dirigenziale n. 159 del 21/01/2021, il Comune di Terni ha stabilito di procedere all'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura, finanziati dal Ministero dell'Interno con decreto 7 dicembre 2020 a valere sui fondi di cui agli artt. 51 e segg. della L. 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzati alla progettazione di opere di riduzione del rischio idrogeologico dell'area delle pendici rocciose sovrastanti la frazione di Cesi, nel Comune di Terni.

In particolare, oggetto della presente gara è l'affidamento dell'esecuzione del rilievo topografico, geologico e geomeccanico di dettaglio, della relazione geologica, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e della progettazione esecutiva delle opere di riduzione del rischio idrogeologico di cui in oggetto.

L'affidamento avverrà mediante una procedura telematica aperta sulla piattaforma di e-procurement M.E.P.A. gestita da Consip s.p.a. tramite richiesta di offerta (RDO) svolta con le modalità previste dalla detta piattaforma, nella quale è attiva la categoria “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione”.

A tale riguardo si rinvia al “Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement - MEPA – Procedura di acquisto tramite RDO” reperibile al seguente link www.acquistinretepa.it nella relativa categoria di interesse.

Alla RdO aperta potranno partecipare tutti i fornitori/prestatori di servizi abilitati presso la suddetta piattaforma, che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare. Avviso della presente RdO aperta è pubblicato anche sul sito istituzionale del Comune di Terni all'indirizzo: <http://www.comune.terni.it/bandi-avvisi-in-corso>.

Il presente disciplinare di gara contiene norme integrative, quali condizioni particolari di R.d.O., rispetto alle regole generali di e-procurement e al bando di abilitazione “SERVIZI – SERVIZI PROFESSIONALI – ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE INGEGNERIA E ISPEZIONE”. In particolare ne costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti

da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

2. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Terni, Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, piazza Mario Ridolfi, 1 – Terni; Tel 0744.549501; PEC comune.terni@postacert.umbria.it.

RUP, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016: Ing. Leonardo Donati. Tel 0744.549520 – email: leonardo.donati@comune.terni.it.

3. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti tramite lo spazio dedicato “*Comunicazioni con i fornitori*”, relativo alla specifica R.d.O, da inoltrare almeno **7 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, con le modalità previste dalla piattaforma elettronica M.E.P.A., gestita da Consip S.P.A.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato nella R.d.O. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso il medesimo canale utilizzato per l'invio della richiesta stessa.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3.2. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese a mezzo della piattaforma elettronica M.E.P.A., gestita da Consip S.P.A.

Nel caso di malfunzionamento della piattaforma elettronica M.E.P.A.. le comunicazioni verranno effettuate all'indirizzo PEC della stazione appaltante comune.terni@postacert.umbria.it e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica.

Tutte le comunicazioni previste dall'art. 76 del D. lgs. 50/2016 potranno essere inviate anche via PEC agli indirizzi indicati nell'Istanza di partecipazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. PUBBLICITA'

Ai sensi dell'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati in estratto anche sul profilo del Comune di Terni <http://www.comune.terni.it> - Amministrazione Trasparente.

5. OGGETTO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Il servizio oggetto d'appalto rientra nella categoria dei Servizi per l'Ingegneria e l'Architettura e prevede complessivamente lo svolgimento delle seguenti attività: redazione di un rilievo topografico di dettaglio eseguito mediante l'ausilio di laser scanner terrestri e sistemi fotogrammetrici del tipo aeromobili a pilotaggio remoto (A.P.R.), di un rilievo geologico e geomeccanico di dettaglio con individuazione in parete dei massi potenzialmente instabili e relativa relazione geologica, della progettazione esecutiva di opere di riduzione del rischio idrogeologico dell'area a rischio molto elevato (rischio R4 nel PAI - Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico – UM 016, dell'Autorità di Bacino del Tevere) sovrastante l'abitato di Cesi nel Comune di Terni.

Le prestazioni professionali dovranno essere svolte e firmate da tecnici abilitati iscritti nei rispettivi Albi professionali, in relazione alle rispettive competenze. In particolare il progetto esecutivo dovrà possedere i requisiti previsti dall'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e rispettare i contenuti minimi previsti dall'art. 33 del D.P.R. 207/2010. In merito alle relazioni specialistiche si evidenzia che essendo l'area di intervento sottoposta a vincoli paesaggistici e naturalistici (Sito di Interesse Comunitario IT5220013 "Monte Torre Maggiore") il progetto dovrà comprendere tutte le relazioni necessarie per l'ottenimento delle previste autorizzazioni, (in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo saranno incluse la relazione paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005, la relazione naturalistica firmata da un dottore naturalista e quella di incidenza ambientale di cui all'art. 5 del DPR 357/97, redatta secondo le linee guida della Regione dell'Umbria di cui alla DGR n.5/2009 nonché ogni ulteriore documentazione e/o integrazione eventualmente necessaria per l'ottenimento delle autorizzazioni).

Per l'esecuzione del servizio in questione dovranno essere rispettate tutte le specifiche tecniche previste dal D.M. 17/10/2017 (Criteri Ambientali Minimi) e relativi allegati, per quanto applicabile in relazione alla tipologia di intervento.

LUOGO DI ESECUZIONE – Terni, codice NUTS ITI22 - Frazione di Cesi.

6. IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto per le seguenti motivazioni:

- la necessità di assicurare un costante e coevo confronto fra il progettista delle opere di consolidamento e gli estensori dei rilievi plano altimetrico e geologico geomeccanico che potranno essere proficuamente indirizzati secondo le specifiche richieste del progettista;
- la necessità di provvedere all'aggiudicazione complessiva del servizio nel rispetto della serrata tempistica imposta dalle regole del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno;

I contenuti delle prestazioni oggetto d'affidamento sono meglio specificati nel disciplinare tecnico di incarico e direttamente desumibili, altresì, dall'elaborato contenente la stima del compenso posto a base di gara. In particolare si riporta appresso una tabella riepilogativa in cui sono indicate le diverse prestazioni con i relativi importi:

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo	Prestazione Principale (P)/Secondaria (S)
Progettazione esecutiva	71322000-1 – Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile	€ 47.735,13	P
Rilievo geologico, geomeccanico e relazione geologica	71351910-5 – Servizi geologici 71351913-6 – Servizi geologici esplorativi	€ 38.808,01	S
Rilievo piano - altimetrico	71351810-4 – Servizi topografici	€. 18.000,00	S
Relazioni compatibilità ambientale	71313440-1 - Servizi di valutazione di impatto ambientale (VIA) per la costruzione	€ 4.523,23	S
Importo totale delle prestazioni a base di gara		€ 109.066,37	

L'importo a base d'asta sopra riportato è stato calcolato sull'importo presunto dei lavori oggetto di progettazione pari ad €. 1.200.000,00 per i quali si affidano i servizi in oggetto ed il calcolo di dettaglio per la sua determinazione è riportato nella documentazione di gara. Detto importo è da intendersi al netto di oneri previdenziali ed IVA come per legge.

Il pagamento del servizio oggetto di affidamento, avverrà sino alla concorrenza del 90% dell'importo contrattuale, in unica soluzione al termine dell'espletamento del servizio ed a seguito della accettazione da parte della stazione appaltante delle documentazione tecnica conclusiva. Il saldo del restante 10% verrà corrisposto all'ottenimento da parte della stazione appaltante delle prescritte autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati sul progetto da parte degli Enti competenti a cui la documentazione progettuale sarà sottoposta nel termine di giorni 30 dalla sua accettazione da parte della stazione appaltante. In ogni caso il saldo verrà corrisposto nel termine massimo di 6 mesi dalla consegna della documentazione. Si applicano le disposizioni di Legge sull'anticipazione contrattuale.

7. DURATA DEL SERVIZIO

Il periodo di svolgimento del servizio è indicativamente quello del secondo trimestre 2021.

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine contrattuale complessivo di 120 giorni decorrenti dalla data di consegna del servizio in occasione della quale verrà redatto relativo verbale.

In caso di mancato rispetto dei termini sarà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo contrattuale. Qualora il ritardo fosse tale da compromettere il finanziamento dell'opera o comunque fosse tale da cagionare l'applicazione di una penale pari o superiore al 10% dell'ammontare contrattuale, sarà disposta la risoluzione del contratto per grave ritardo senza obbligo di preventiva messa in mora del contraente.

8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Il servizio sarà aggiudicato a seguito di Richiesta di Offerta su piattaforma MEPA di Consip aperta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, abilitati e/o che si abiliteranno alla piattaforma predetta. Trattandosi di affidamento mediante una procedura aperta al mercato nella quale la stazione appaltante non opera alcuna limitazione al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, ai sensi di quanto indicato al paragrafo 3.6. delle Linee Guida Anac n. 4, non si applica il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36, c. 7 del D. Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario verrà selezionato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e si procederà, ai sensi dell'art. 97, c. 3 del sopradetto decreto, alla valutazione della congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo verrà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tipo di offerta	Punteggio
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

8.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

L'offerta tecnica sarà valutata in base ai seguenti tre criteri di valutazione:

1. Criterio di valutazione A: professionalità ed adeguatezza dell'offerta;
2. Criterio di valutazione B: caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta.
3. Criterio di valutazione C: caratteristiche dell'offerta che assicurano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente.

I predetti criteri sono articolati in sub criteri che saranno valutati secondo i criteri motivazionali, ed i punteggi che seguono sulla base della documentazione di gara a corredo della offerta, anche essa indicata nel seguito per ciascun criterio.

Criterio di valutazione A – Professionalità e adeguatezza dell'offerta

Il presente criterio di valutazione riguarda le caratteristiche dei servizi svolti dal concorrente relativi agli interventi ritenuti dallo stesso significativi ai fini della dimostrazione della sua capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e organizzativo in relazione alle opere da progettare oggetto di affidamento.

La professionalità e l'adeguatezza dei servizi svolti sarà valutata sulla base della documentazione presentata dai concorrenti come di seguito specificato, relativa ad un **numero massimo di 3 servizi** (per ciascuno dei sub criteri A1, A2, A3 e provvisti di numero d'ordine) ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi affini a quelli oggetto dell'affidamento.

I criteri che saranno considerati per valutare quanto sopra sono indicati nella tabella che segue:

	CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Descrizione criteri motivazionali di valutazione	Sistema di valutazione	Sub-punteggi	Fattori Ponderali
A	Professionalità e adeguatezza dell'offerta				40
	A.1- Progettazione interventi di consolidamento di pendici rocciose e/o riduzione del rischio di caduta massi	<p>Verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente in quanto si dimostra che lo stesso ha progettato lavori che per tipologia e complessità del bene sono almeno paragonabili a quelle del servizio posto a base di gara e rispondenti quindi agli obiettivi che persegue la Stazione Appaltante in tema di ottimizzazione della gestione della esecuzione del servizio, sia in termini di tempi che di costi.</p> <p>Saranno preferiti i servizi di progettazione appartenenti alla categoria “Strutture (B)” del D.M. 17.06.2016 di destinazione funzionale “Strutture, Opere infrastrutturali puntuali” I.D. S.04. riguardanti “Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse – Verifiche strutturali relative” ed in subordine di altri interventi appartenenti alla stessa categoria di prestazione “Strutture” di cui al D.M. 17.06.2016.</p> <p>Si attribuirà il punteggio massimo in presenza di tre servizi di progettazione esecutiva del tipo indicato che risultino di maggiore complessità e quindi a scalare secondo la valutazione della commissione di gara.</p>	Discrezionale	18	
	A.2 – Rilievo geologico e geomeccanico di dettaglio, redazione di relazioni geologiche riferiti ad interventi di consolidamento di pendici rocciose e/o riduzione del rischio	<p>Verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente in quanto si dimostra che lo stesso ha eseguito rilievi geologico, geomeccanici e redatto relazioni geologiche che per tipologia e</p>	Discrezionale	12	

<p>di caduta massi</p>	<p>complessità sono almeno paragonabili al servizio posto a base di gara e rispondenti quindi agli obiettivi che persegue la Stazione Appaltante in tema di ottimizzazione della gestione della esecuzione del servizio, sia in termini di tempi che di costi.</p> <p>Saranno preferiti i servizi propedeutici o comunque connessi alla progettazione di interventi appartenenti alla categoria “Strutture (B)” del D.M. 17.06.2016 di destinazione funzionale “Strutture, Opere infrastrutturali puntuali”, I.D. S.04 riguardanti “Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse – Verifiche strutturali relative” e comportanti calate in roccia ed operazioni in parete e/o l’uso di tecniche alpinistiche. Saranno valutati in subordine rilievi del tipo sopra detto connessi ad altri interventi appartenenti alla stessa categoria di prestazione “Strutture” di cui al D.M. 17.06.2016.</p> <p>Si attribuirà il punteggio massimo in presenza di tre servizi di rilievo del tipo indicato che risultino di maggiore complessità e quindi a scalare secondo la valutazione della commissione di gara.</p>			
<p>A.3 – Rilievo topografico di versanti rocciosi con tecnologia laser scanner integrato da rilievo aerofotogrammetrico mediante sistemi aeromobili a pilotaggio remoto</p>	<p>Verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare il livello di specifica professionalità, e, quindi, di qualità del concorrente in quanto si dimostra che lo stesso ha eseguito rilievi topografici che per tipologia, complessità, estensione ed importo delle prestazioni sono almeno paragonabili al servizio posto a base di gara e rispondenti alla prestazione e agli obiettivi che persegue la Stazione Appaltante in tema di ottimizzazione della gestione della esecuzione del servizio, sia in termini di tempi che di costi.</p> <p>Si attribuirà il punteggio massimo in presenza di tre servizi di rilievo del tipo indicato che risultino di maggiore complessità, valutata anche in relazione all’uso delle</p>	<p>Discrezionale</p>	<p>10</p>	

		tecniche impiegate, e quindi a scalare secondo la valutazione della commissione di gara.			
--	--	--	--	--	--

La documentazione dovrà essere costituita **da una relazione descrittiva di nr. 1 (una) cartella in formato A4 e da massimo n. 1 scheda grafica formato A3**, singola facciata, **per ciascun servizio presentato** (per un totale massimo complessivo riferito a tutti i servizi di n. 9 cartelle formato A4 e n. 9 schede formato A3).

La relazione deve specificare, in merito allo svolgimento di ogni singolo servizio:

- l'indicazione del committente;
- l'oggetto dell'intervento (descrizione, classi e categorie delle opere e relativi importi);
- la data di inizio e fine del servizio;
- il tipo di servizio svolto;
- le attività svolte da ogni professionista del gruppo di lavoro presentato;

È preclusa la possibilità di allegare la documentazione per un numero di servizi superiore a quanto sopra indicato. In caso di documentazione eccedente, la Commissione di gara valuterà soltanto la documentazione relativa ai primi tre servizi secondo l'ordine di numerazione. Qualora i servizi non fossero numerati si procederà mediante sorteggio. Nel caso le relazioni e/o le schede di ciascun servizio eccedessero le quantità sopra indicate, la Commissione baserà la valutazione sulla sola prima pagina per quanto attiene la relazione e la prima pagina per quanto attiene le schede grafiche.

Sono ammessi all'interno dei documenti di cui sopra inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc.;

La documentazione dovrà essere relativa ad incarichi svolti effettivamente dal concorrente ovvero, in caso di costituendo raggruppamento, da uno o più dei soggetti facenti parte del raggruppamento medesimo.

Criterio di valutazione B – Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta

Il concorrente, al fine di ottenere il punteggio del presente criterio di valutazione dovrà esporre, in modo chiaro e sintetico, i principi, i criteri e le scelte organizzative volte ad ottimizzare l'esito delle prestazioni oggetto dell'affidamento. A tal fine il concorrente dovrà redigere una relazione tecnica illustrativa e metodologica che espliciti le caratteristiche e le modalità con cui saranno svolte le prestazioni.

I criteri che saranno considerati per valutare quanto sopra sono indicati nella tabella che segue:

	Col. A	Col. B	Col. C	Col. D	Col. E
	CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Descrizione criteri motivazionali di valutazione	Sistema di valutazione	Sub-punteggi	Fattori Ponderali
B	Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta				25
	B.1 - Completezza delle competenze	Verrà ritenuta migliore la relazione che dimostri adeguate qualifiche ed	Discrezionale	13	

	<p>professionali specialistiche, anche attraverso l'individuazione di uno o più professionisti personalmente responsabili delle varie parti del servizio e coordinamento delle loro prestazioni</p>	<p>esperienze dei professionisti incaricati e personalmente responsabili della prestazione, dei collaboratori specializzati, indicando l'organigramma del gruppo interdisciplinare di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione.</p> <p>Saranno preferite le offerte che dimostreranno in capo ai concorrenti, qualifiche ed esperienze professionali relative a tutte le attività oggetto dell'incarico.</p> <p>Saranno considerate le qualifiche ed esperienze dei soli soggetti concorrenti, con esclusione di eventuali altre figure associate in altre forme.</p>			
	<p>B.2 - Modalità di gestione della prestazione</p>	<p>Verrà ritenuta migliore la relazione che più adeguatamente illustri le modalità di gestione del servizio da svolgere, con riferimento ai diversi aspetti, come ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modalità di sviluppo e gestione delle diverse attività in coerenza con il tempo concesso per l'esecuzione del servizio, con illustrazione delle tempistiche previste per le varie fasi e dei più significativi strumenti informatici (hardware e software) messi a disposizione; • Modalità di coordinamento del gruppo di lavoro e capacità di gestione e soluzione delle eventuali criticità e/o ritardi riscontrati nel corso delle attività; • Modalità di interazione/integrazione con la committenza ed indicazione di eventuali precedenti esperienze di interazione con i soggetti preposti al rilascio delle previste autorizzazioni al progetto (quali: Soprintendenze regionali Belle Arti e Paesaggio, Direzioni regionali Aree protette e Servizi geologici regionali, Autorità di Bacino distrettuale); 	<p>Discrezionale</p>	<p>12</p>	

La relazione deve essere costituita da un massimo di nr. 2 (due) cartelle in formato A4 essa dovrà illustrare con precisione e concretezza e con specifico riferimento ciascuno dei due sub criteri B1 e B2 ed all'oggetto dell'incarico, le modalità di esecuzione del servizio (ad es. con riferimento a qualifiche ed esperienze, organigramma, strumentazioni hardware/software e/o altro), di gestione e coordinamento delle diverse attività e di comunicazione con la committenza.

In particolare la relazione dovrà contenere e sviluppare, per singoli punti, tutti i seguenti temi:

- le modalità organizzative (approccio metodologico) indicando: le qualifiche e le esperienze dei professionisti e degli ulteriori collaboratori di cui il concorrente intenda avvalersi per fornire un valore aggiunto al servizio oggetto di affidamento, con particolare riferimento alla classe e categoria delle opere da progettare;
- le modalità operative (approccio funzionale) che si intendono seguire nell'esecuzione dell'incarico indicando: azioni di coordinamento e gestione delle attività ed eventuali soluzioni migliorative del servizio da svolgere che non comportino ulteriori oneri per la Stazione Appaltante;
- proposte migliorative relativamente alla modalità di esecuzione delle prestazioni richieste al fine di garantire una maggiore sicurezza del rispetto dei tempi e della qualità della documentazione tecnica/progettuale prodotta;

Criterio di valutazione C – Caratteristiche dell'offerta che assicurano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente.

Il concorrente, al fine di ottenere il punteggio del presente criterio di valutazione dovrà dimostrare la capacità di porre in atto misure e scelte organizzative volte ad assicurare il minimo impatto sulla salute e sull'ambiente delle prestazioni oggetto dell'affidamento. A tal fine il concorrente dovrà allegare idonea certificazione in corso di validità, **unitamente a dichiarazione dell'impegno a mantenere, in caso di aggiudicazione, detta certificazione valida per tutta la durata dell'appalto. Si evidenzia che in assenza di tale dichiarazione, la certificazione non sarà valutata.**

I criteri che saranno considerati per valutare quanto sopra sono indicati nella tabella che segue:

	Col. A	Col. B	Col. C	Col. D	Col. E
	CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Descrizione criteri motivazionali di valutazione	Sistema di valutazione	Sub-punteggi	Fattori Ponderali
C	Caratteristiche dell'offerta che assicurano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente				5
	C.1 – Capacità di applicazione di misure per la gestione ambientale	Verrà attribuito il punteggio se si dimostra la capacità attraverso la Registrazione EMAS rilasciata dal Comitato interministeriale per l'Ecolabel e l'Ecoaudit – Sezione Emas Italia oppure tramite certificazione ambientale ISO 14001 rilasciata da enti di certificazione accreditati, unitamente all'impegno a mantenere, in caso di aggiudicazione, la validità di detta certificazione per tutta la durata dell'appalto. Nel caso il concorrente sia un R.T.I., il coefficiente pari ad 1 sarà riconosciuto solo se tutti i	Tabellare	3	

		<p>componenti il raggruppamento dimostrano la certificazione, diversamente sarà così quantificato: 0,5 nel caso in cui la capogruppo dimostri il possesso della certificazione; un ulteriore 0,5 in proporzione al numero di mandanti in possesso della certificazione rispetto al numero totale di mandanti. (= 0,5 x n. mandanti con certificazione /n. mandanti totale del soggetto con idoneità plurisoggettiva). (N.B.: In caso di consorzi ordinari o GEIE si applicherà lo stesso metodo di calcolo del punteggio di cui sopra avendo riferimento ai ruoli che le imprese del consorzio e o del GEIE rivestono all'interno degli stessi, in termini di equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle RTI). Nel caso di studi associati, società di professionisti o di ingegneria, di consorzi stabili (art. 46, lett. f) del Codice, per l'attribuzione del punteggio, si rimanda a quanto specificato in calce alla presente tabella.</p>			
	<p>C. 2 – Capacità di applicazione dei principi del lavoro etico e responsabilità sociale</p>	<p>Verrà attribuito il punteggio se la capacità è dimostrata attraverso la presentazione di Certificazione SA 8000 rilasciata da enti di certificazione accreditati, unitamente all'impegno a mantenere, in caso di aggiudicazione, la validità di detta certificazione per tutta la durata dell'appalto.</p> <p>Nel caso il concorrente sia un R.T.I., il coefficiente pari ad 1 sarà riconosciuto solo se tutti i componenti il raggruppamento dimostrano la certificazione, diversamente sarà così quantificato: 0,5 nel caso in cui la capogruppo dimostri il possesso della certificazione; un ulteriore 0,5 in proporzione al numero di mandanti in possesso della certificazione rispetto al numero totale di mandanti. (= 0,5 x n. mandanti con certificazione /n. mandanti totale del soggetto con idoneità plurisoggettiva). (N.B.: In caso di consorzi ordinari o GEIE si applicherà lo stesso metodo di calcolo del punteggio di cui sopra avendo riferimento ai ruoli</p>	Tabellare	2	

		<p>che le imprese del consorzio e o del GEIE rivestono all'interno degli stessi, in termini di equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle RTI).</p> <p>Nel caso di studi associati, società di professionisti o di ingegneria, di consorzi stabili (art. 46, lett. f) del Codice, per l'attribuzione del punteggio, si rimanda a quanto specificato in calce alla presente tabella.</p>			
--	--	--	--	--	--

Per quanto riguarda la tabella sopra, **si precisa** che il relativo punteggio sarà attribuito:

- Per gli operatori economici monosoggettivi (inclusi gli studi associati, le società di professionisti e le società di ingegneria), automaticamente, sulla base della presenza o assenza dell'elemento richiesto in capo all'operatore economico;
- Per gli operatori economici plurisoggettivi, in base alla formula matematica indicata nella tabella dei criteri di valutazione sopra riportata.
- Qualora il concorrente sia un operatore economico di cui all'art. 46, lett. f) del Codice (consorzio stabile), le certificazioni devono essere possedute o dal consorzio stesso oppure da tutte le consorziate indicate per l'esecuzione. Inoltre l'operatore economico, nel caso in cui la certificazione sia posseduta da tutte le consorziate indicate, assume l'obbligo di non modificare in sede di esecuzione i consorziati indicati se non tramite individuazione di altri consorziati dotati delle medesime certificazioni/registrazioni possedute da quelli indicati in sede di offerta.

Si evidenzia che:

- Nel caso di consorzi stabili (art. 46, lett. f), se il consorzio stesso oppure tutte le consorziate indicate, attesteranno il possesso delle certificazioni valutabili, la commissione attribuirà il punteggio pieno previsto dal criterio.
- Qualora invece, relativamente al criterio, né il consorzio, né tutte le consorziate indicate siano in possesso della/e certificazione/i valutabile/i, la commissione attribuirà un punteggio pari a 0 (zero) per il criterio per il quale non risulti dimostrato il possesso della relativa certificazione da parte del consorzio o di tutte le consorziate indicate per l'esecuzione.

Non verranno attribuiti punteggi intermedi.

ULTERIORI INDICAZIONI:

- Per “cartelle A4” che costituiscono le relazioni tecniche si intendono fogli in formato ISO A4, con pagine numerate, con scrittura non inferiore al corpo 10 (dieci punti) e non più di 50 (cinquanta) righe per pagina, in ogni caso con il limite di 4.000 battute per pagina; non sono computati gli spazi, le righe in bianco, nonché le cartelle utilizzate per gli indici e le copertine;
- Per “schede A3” si intendono fogli in formato ISO A3;
- La relazione e le schede grafiche devono essere uniti in fascicoli distinti e distinguibili, utilizzando un fascicolo per ciascuno degli elementi di valutazione di cui al presente paragrafo, distintamente per sub-

elementi, in ogni caso con soluzione di continuità nella presentazione che consenta di distinguere la documentazione di pertinenza di ciascuno dei predetti elementi e sub-elementi di valutazione;

- Tutta la documentazione dell'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal concorrente;
- In caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, con le modalità di cui al presente punto, da tutti gli operatori economici raggruppati;
- **A pena di esclusione dalla gara**, dall'offerta tecnica **non** deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

8.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "C" della tabella precedente un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

Descrittori livello di prestazione	Coefficiente
Eccellente	1
Ottima	0,9
Buona	0,8
Discreta	0,7
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,5
Scarsa	0,4
Molto scarsa	0,3
Inadeguata	0,2
Totalmente inadeguata	0,1
Nulla	0

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio o sub criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. Il coefficiente moltiplicato per il punteggio massimo previsto per ciascun elemento di valutazione darà il relativo punteggio assegnato.

8.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

È attribuito all'offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato con la seguente formula:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = Ra/R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

8.4. - Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore:

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

Dove:

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

9. TERMINI DI PRESENTAZIONE, DATA E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

Il termine per la presentazione dell'offerta è il giorno 14/02/2021 alle ore 23:59.

Il termine per la richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici è il giorno 07/02/2021 ore 23:59.

L'esame della documentazione di offerta avrà luogo il giorno 15/02/2021, alle ore 9:00 presso gli Uffici della Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni dell'Amministrazione Comunale di Corso del Popolo n. 30 – 05100 Terni.

Stante il ridotto termine assegnato all'Ente con il decreto ministeriale di attribuzione del finanziamento per aggiudicare l'appalto ed il carattere aperto della procedura, ai sensi dell'art.1, comma 3 della L. n. 55/2019 la stazione appaltante si avvarrà della facoltà di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti (c.d. inversione delle fasi di gara). In tal senso si procederà quindi, nella prima seduta pubblica del giorno 15/02/2021, all'avvio delle fasi di esame delle offerte di tutti gli operatori economici che avranno presentato offerta nei termini, ad esaminare, in sedute riservate immediatamente successive, le offerte tecniche, ed infine al termine di queste, ad esaminare in seduta pubblica fissata per il 25/02/2021 (salvo eventuali spostamenti adeguatamente comunicati) le offerte economiche ed a stilare la graduatoria. Sui primi due operatori economici in graduatoria, la stazione appaltante effettuerà la verifica di assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione.

10. PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell'articolo 94 del Codice dei Contratti, il Comune di Terni si riserva di non aggiudicare l'appalto e/o di non stipulare il contratto, senza che gli operatori economici partecipanti alla selezione e/o potenziali aggiudicatari possano trarne origine di richiesta di alcun compenso e/o indennizzo. In particolare tale facoltà verrà esercitata nel caso in cui fosse revocata l'attribuzione del finanziamento del servizio.

Ai sensi dell'articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, il Comune di Terni si riserva altresì il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Nel caso di discordanza fra indicazioni contenute nel presente disciplinare e/o altri documenti d'appalto rispetto alle prescrizioni normative vigenti all'atto di pubblicazione della RdO, naturalmente prevarranno queste ultime.

11. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara allegata alla RDO è reperibile al seguente link www.acquistinretepa.it nella relativa categoria di interesse ("SERVIZI – SERVIZI PROFESSIONALI – ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE INGEGNERIA E ISPEZIONE") ed è inoltre disponibile, in estratto, anche sul sito internet del Comune di Terni all'indirizzo: <http://www.comune.terni.it/bandi-avvisi-in-corso> e comprende:

1. Disciplinare di RdO e relativi allegati:
 - a. All. 1. Domanda di partecipazione – dichiarazioni integrative al DGUE;
 - b. All. 1-bis Modello dichiarazioni integrative ausiliaria
 - c. All. 2. DGUE
 - d. All. 2.1. DGUE – Tab. 1
 - e. All. 2.2. DGUE – Tab. 2
 - f. All. 2.3. DGUE – Tab. 3
 - g. All. 3. Patto di Integrità e Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Terni;
 - h. All. 4. Relazione tecnico illustrativa con indicazioni in materia di sicurezza;
 - i. All. 5. Capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto;
 - j. All. 6. Stima dell'importo della prestazione;
 - k. (Eventuale, presente nel sistema MEPA) Modello dichiarazione di impegno a costituire RTP conferendo mandato collettivo di rappresentanza ad una mandataria.
 - l. (Eventuale, presente nel sistema MEPA) Documentazione inerente l'avvalimento.

12. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA ED ASSOCIATA

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8 e successivi aggiornamenti, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di domanda di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,** ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del

raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alla gara deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7, del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti, tuttavia con la necessaria dichiarazione di impegno di tutti i componenti alla successiva costituzione in caso di aggiudicazione.

Inoltre, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. e), i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 2/12/2016, n. 263 (G.U. n. 36 del 13/02/2017), attuativo dell'art. 24, commi 2 e 5, del Codice., devono essere posseduti dai partecipanti al RTP.

Il soggetto incaricato della redazione della relazione naturalistica deve essere un dottore naturalista.

Nei documenti di gara (DGUE) deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti responsabili delle singole prestazioni, indicando le unità che svolgeranno l'incarico.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di offerta, con specificazione

della rispettive qualificazioni professionali necessarie per l'espletamento dell'incarico, unitamente all'indicazione della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

13. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e nel Codice di comportamento costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190.

Gli operatori economici concorrenti alla RdO relativa al servizio in oggetto devono tutti essere iscritti e presenti sul MEPA, con attivazione per il Bando "SERVIZI" Categoria "Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale".

14. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

15. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Requisiti del concorrente

a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti dei soggetti incaricati delle diverse attività oggetto di appalto

Per il professionista che espleta l'incarico di progettazione

c) **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività di progettazione oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 27.3.1 n. 3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato della progettazione e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

Per il geologo che esegue il rilievo geologico – geomeccanico e redige la relazione geologica

d) Il requisito di iscrizione al relativo albo professionale.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 27.3.1 n. 4, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato e responsabile del rilievo geologico e geomeccanico e della relazione geologica e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle indicate al punto c.

Per il professionista che esegue il rilievo topografico

e) Il requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 27.3.1 n. 5, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato e responsabile del rilievo topografico e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle indicate al punto c.

I raggruppamenti temporanei devono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, la presenza come progettista di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.

I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

16. REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITA' ECONOMICO E FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 83, comma 4, lett. c) e della parte I, lett. a) dell'allegato XVII del Codice, al fine della dimostrazione dei requisiti si richiede, **pena l'esclusione**, un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. Ai sensi dell'art. 83 comma 5-bis l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di validità. Qualora la polizza assicurativa sia di importo inferiore al valore dell'appalto (€ 109.066,37), è necessario che l'offerta sia corredata, **a pena di esclusione**,

dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.

In caso di raggruppamento, tale requisito può essere dimostrato sommando i massimali delle polizze possedute dai singoli componenti, fermo restando che ciascun componente deve possedere un massimale proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue. In particolare il geologo incaricato dello svolgimento della relativa prestazione dovrà avere in corso di validità specifica assicurazione professionale per l'attività di rocciatore alpinista – lavori in quota, per un importo corrispondente alla parte del servizio eseguita.

In alternativa, la mandataria del raggruppamento deve possedere una polizza per l'intero massimale richiesto, la cui copertura deve estendersi anche a tutti i componenti del raggruppamento.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa/e polizza/e in corso di validità ed eventualmente dalla dichiarazione di impegno da parte della/le impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.

17.REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

17.1. Per il professionista che espleta l'incarico di progettazione

Il professionista che espleta l'incarico di progettazione dovrà:

1. essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione.
2. avere esperienza nei settori oggetto delle prestazioni richieste documentata attraverso la dimostrazione di aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione della presente RdO almeno n. 3 servizi di progettazione appartenenti alla categoria "Strutture (B)" del D.M. 17.06.2016 (o della corrispondente categoria IX/b della L. 143/49), di destinazione funzionale "Strutture, Opere infrastrutturali puntuali", I.D. S.04. e riguardanti il "Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse – Verifiche strutturali relative" inerenti lavori **di importo lordo complessivo almeno pari ad almeno 0,8** volte quello dell'affidamento (quindi per un importo complessivo lordo dei lavori minimo pari ad €. 960.000,00).

Qualora i servizi siano stati espletati in associazione con altri soggetti, dovranno essere specificate le quote dei servizi effettivamente prestati dai soggetti dichiaranti.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice attraverso la seguente documentazione:

- attestati di regolare esecuzione dei servizi dichiarati in sede di gara, dai quali desumersi chiaramente le classi e categorie dei servizi, l'importo, il periodo di espletamento e l'Ente Committente;
- in caso di servizi resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità degli stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell'atto di conferimento di incarico unitamente a copia della liquidazione del relativo corrispettivo.

17.2. Per il geologo che esegue il rilievo geologico – geomeccanico e redige la relazione geologica

Il professionista che esegue il rilievo geologico – geomeccanico e redige la relazione geologica dovrà possedere la **qualifica di geologo rocciatore** ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 81/2008 ed avere esperienza nei rilievi geologici e geomeccanici in pareti rocciose ed in aree a rischio idrogeologico documentata attraverso la dimostrazione di aver realizzato negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione della presente RdO almeno

n. 2 servizi simili a quello oggetto di gara comportanti rilievi in parete, riferiti ad interventi appartenenti alla categoria “Strutture (B)” del D.M. 17.06.2016 (o della corrispondente categoria IX/b della L. 143/49), di destinazione funzionale “Strutture, Opere infrastrutturali puntuali”, I.D. S.04 e riguardanti il “Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse – Verifiche strutturali relative”.

Qualora i servizi siano stati espletati in associazione con altri soggetti, dovranno essere specificate le quote dei servizi effettivamente prestati dai soggetti dichiaranti.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice attraverso la seguente documentazione:

- attestati di regolare esecuzione dei servizi dichiarati in sede di gara, dai quali desumersi chiaramente le classi e categorie dei servizi, l’importo, il periodo di espletamento e l’Ente Committente;
- in caso di servizi resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità degli stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell’atto di conferimento di incarico unitamente a copia della liquidazione del relativo corrispettivo.

17.3. Per il professionista che esegue il rilievo topografico

Il professionista che espleta il rilievo topografico dovrà avere esperienza nei rilievi topografici eseguiti con sistemi fotogrammetrici installati su apparecchi aeromobili a pilotaggio remoto e/o laser scanner documentata attraverso la dimostrazione di aver realizzato negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione della presente RdO almeno n. 2 servizi simili a quello oggetto di gara comportanti rilievi di pareti e/o versanti con le predette tecniche.

Qualora i servizi siano stati espletati in associazione con altri soggetti, dovranno essere specificate le quote parti dei servizi effettivamente prestati dai soggetti dichiaranti.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice attraverso la seguente documentazione:

- attestati di regolare esecuzione dei servizi dichiarati in sede di gara, dai quali desumersi chiaramente le classi e categorie dei servizi, l’importo, il periodo di espletamento e l’Ente Committente;
- in caso di servizi resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità degli stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell’atto di conferimento di incarico unitamente a copia della liquidazione del relativo corrispettivo.

17.4. Per il tecnico che redige la relazione naturalistica

Il tecnico incaricato della redazione della relazione naturalistica deve essere in possesso di Laurea a ciclo unico in Scienze Naturali, o Laurea Triennale Classe L27 – Scienze e Tecnologie Chimiche, o Laurea Triennale Classe L32 – Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura, o Laurea Specialistica Classe 68/S – Scienze della Natura, o Laurea Magistrale classe LM-60- Scienze della Natura, o titoli equivalenti in base alle normative vigenti.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 27.3.1 n. 6, il nominativo del tecnico incaricato e responsabile della redazione della relazione naturalistica e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria

- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

18. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti **del D.M. 263/2016** di cui al punto **15 lett. a** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 15 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **punto 15 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni di progettazione oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 15 lett. d** relativo all'iscrizione all'albo dei geologi e della qualifica di geologo rocciatore è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del rilievo geologico/geomeccanico e della relazione geologica.

Il requisito di cui al **punto 15 lett. e** relativo all'iscrizione nel relativo albo professionale è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della redazione del rilievo topografico.

Il requisito di cui al **punto 17.4** relativo alla qualifica di dottore naturalista è posseduto dai tecnici che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della redazione della relazione naturalistica.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;

- b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

19. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti **del D.M. 263/2016** di cui al **punto 15 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, dalle consorziate o partecipanti ai GEIE, secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 15 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **punto 15 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni di progettazione oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 15 lett. d)** relativo all'iscrizione all'albo dei geologi e della qualifica di geologo rocciatore è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del rilievo geologico/geomeccanico e della relazione geologica.

Il requisito di cui al **punto 15 lett. e)** relativo all'iscrizione nel relativo albo professionale è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della redazione del rilievo topografico.

Il requisito di cui al **punto 17.4** relativo alla qualifica di dottore naturalista è posseduto dai tecnici che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della redazione della relazione naturalistica.

La sussistenza dei requisiti richiesti è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati in base alle prestazioni assunte.

20. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 15.

Non è consentito l'utilizzo dei requisiti tecnico professionali della/e ausiliaria/e per la valutazione e l'attribuzione del punteggio tecnico.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto 27.2.

Per quanto riguarda i **requisiti di titoli di studio e professionali richiesti**, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti **solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste**.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 27.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della eventuale garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 3.2. (Comunicazioni), al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al punto 27.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

21. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.

Il concorrente indica all'atto della domanda di partecipazione le prestazioni che intende subappaltare o

concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

22. CAUZIONI E GARANZIE

La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell'art. 93, comma 10 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare, pena la revoca dell'affidamento, garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice.

23. SOPRALLUOGO

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, **non è previsto** l'obbligo per gli operatori economici di procedere alla preventiva visita dei luoghi, tuttavia gli stessi dovranno accertarsi mediante i mezzi ritenuti più idonei, delle condizioni speciali dei luoghi e più in generale di quelle inerenti l'esecuzione del servizio al fine di formulare una offerta consapevole e dagli stessi ritenuta congrua.

24. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Ai sensi dell'art. 2 della Delibera ANAC n. 1197 del 18/12/2019, considerato l'importo a base di gara, agli operatori economici non compete alcuna contribuzione all'ANAC ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005.

25. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per essere ammessa alla gara l'Offerta, completa di tutta la Documentazione richiesta, dovrà essere trasmessa entro e non oltre la "data e ora termine ultimo presentazione offerte" specificati nella RDO. Farà fede esclusivamente quanto desumibile dalla piattaforma MEPA.

Qualora l'Offerta dovesse pervenire in modo difforme da quanto richiesto non sarà ammessa alla comparazione.

Le offerte, gestite dalla piattaforma MePa, dovranno contenere quanto richiesto nel presente disciplinare di gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE e la domanda di partecipazione devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La domanda di partecipazione ed il DGUE potranno essere redatti sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma MePa di Consip s.p.a. all'interno della scheda di gara nell'apposito spazio.

Il dichiarante allega copia scansionata di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni

su più fogli distinti). La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia scannerizzata. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutti i documenti e l'offerta presentati dai concorrenti dovranno essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata e gli importi dichiarati dovranno essere espressi esclusivamente in Euro. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

26. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo della domanda di partecipazione. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni

presentati.

27. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa contiene:

- La domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative (vedi par. 27.1.);
- (Eventuale) Le dichiarazioni integrative dell'ausiliaria (vedi par. 27.3.1.);
- Il DGUE (vedi par. 27.2.);
- La documentazione a corredo (vedi parr. 27.3.2. e 27.3.3.), in relazione alle diverse forme di partecipazione.

27.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (€ 16,00), preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1. La comprova dell'avvenuto pagamento può essere fornita, a titolo esemplificativo:

- a) mediante allegazione del modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate compilato con i seguenti dati:
 - codice tributo: 456T;
 - codice ufficio o ente: T3K;
 - descrizione causale: n. CIG della presente procedura di gara;
- b) in conformità a quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate – Interpello n. 956-571/2018, mediante autodichiarazione di avere assolto al pagamento dell'imposta di bollo, annullata e conservata presso la sede legale dell'attività, indicando a comprova il codice identificativo della marca da bollo (codice numerico a 14 cifre) acquistata in data gg/mm/aaaa. Nel caso in cui la domanda di partecipazione non risulti in regola con la normativa sul bollo, verrà attivata la procedura di regolarizzazione di cui agli artt. 19 e 31 del citato D.P.R. n. 642/1972.

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa al singolo lotto (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre al singolo lotto; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

- a) copia scansionata di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura stessa.

27.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 messo a disposizione sulla Piattaforma MePa di Consip s.pa. all'interno della scheda di gara nell'apposito spazio.

Si ricorda agli operatori economici concorrenti che, fino all'aggiornamento del DGUE, ciascun soggetto tenuto alla compilazione dello stesso deve allegare una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis e comma 5 lett. c-bis, c-ter e c- quater, lett. f-bis e f-ter del Codice, che potrà essere parte integrante dell'istanza di partecipazione (rif. all. 1).

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 27.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) originale o copia scansionata del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste. **Tale contratto deve avere, a pena di esclusione, data certa anteriore al termine di scadenza per la presentazione dell'offerta alla presente RdO.**
- 5) **PASSOE** dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D)

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**a**» oppure compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 15 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 16 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 17 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

27.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

27.3.1. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis e comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice dei contratti;
2. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del D.M. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016;

- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 15 **lett. c)**, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale, forma di partecipazione (v. par. 15);
 4. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 15 **lett. d)**: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione all'albo professionale, forma di partecipazione (v. par. 15);
 5. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 15 **lett. e)**: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione all'albo professionale, forma di partecipazione (v. par. 15);
 6. dichiara, con riferimento al professionista incaricato della redazione della relazione naturalistica: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, forma di partecipazione (v. par. 15) o ricorso all'avvalimento;
 7. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
 8. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 9. accetta il patto di integrità approvato con Del. G.C. n. 319 del 16/12/2020, allegato n. 3 alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
 10. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Del. G.C. n. 128 del 16/04/2014, reperibile all'indirizzo <http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/codice-di-comportamento-e-di-tutela-della-dignità-e-dell'etica-dei-dipendenti-del-comune-di-Terni> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 11. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
 12. *(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

13. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76 del Codice;
14. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui al Capo III del citato Regolamento UE.
15. *(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)* indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai **nn. da 1 a 15**;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai **nn. da 1 a 15**;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); **n. 9** (patto di integrità); **n. 10** (codice di comportamento); **n. 12** (operatori non residenti); **n. 14** (privacy) e, ove pertinente, **n. 15** (concordato preventivo).

La rete di cui al paragrafo 12, nn.I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); **n. 9** (patto di integrità); **n. 10** (codice di comportamento); **n. 12** (operatori non residenti); **n. 14** (privacy) e, ove pertinente, **n. 15** (concordato preventivo);

Le dichiarazioni di cui ai punti **da 1 a 15**, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

27.3.2. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

16. copia scansionata di un documento d'identità del sottoscrittore;
17. *(in caso di sottoscrizione del procuratore)* copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
18. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
19. *(nel caso di studi associati)* statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

27.3.3. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 27.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del D.M. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia scansionata, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 27.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

28. OFFERTA TECNICA

N.B. Si rammenta che nel caso di concorrente plurisoggettivo ancora da costituire, tutti i documenti dell'offerta tecnica devono essere firmati da tutti i componenti del costituendo raggruppamento.

L'offerta tecnica contiene, **a pena di esclusione**, i documenti di seguito indicati.

- a) con riferimento al criterio di valutazione **A - Professionalità e adeguatezza dell'offerta** indicato al punto 8.1 lett. A:

Descrizione di massimo n. 3 servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di eseguire la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.

La documentazione dovrà essere costituita **da una relazione descrittiva di nr. 1 (una) cartella in formato A4, carattere Times new Roman corpo min 10, max 50 linee per pagina e da massimo n. 1 scheda grafica formato A3, singola facciata, per ciascun servizio presentato.** (per un totale massimo complessivo riferito a tutti i servizi di n. 9 cartelle formato A4 e n. 9 schede formato A3). La relazione deve specificare, in merito allo svolgimento di ogni singolo servizio:

- l'indicazione del committente;
- l'oggetto dell'intervento (descrizione, classi e categorie delle opere e relativi importi);
- la data di inizio e fine del servizio;
- il tipo di servizio svolto;
- Le attività svolte da ogni professionista del gruppo di lavoro presentato;

È preclusa la possibilità di allegare la documentazione per un numero di servizi superiore a quanto sopra indicato. In caso di documentazione eccedente, la Commissione di gara valuterà soltanto la documentazione relativa ai primi tre servizi secondo l'ordine di numerazione. Qualora i servizi non fossero numerati si procederà mediante sorteggio. Nel caso le relazioni e/o le schede di ciascun servizio eccedessero le quantità sopra indicate, la Commissione baserà la valutazione sulla sola prima pagina per quanto attiene la relazione e la prima pagina per quanto attiene le schede grafiche.

Sono ammessi all'interno della documentazione di cui sopra inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc.;

La documentazione dovrà essere relativa ad incarichi svolti effettivamente dal concorrente ovvero, in caso di costituendo raggruppamento, da uno o più dei soggetti facenti parte del raggruppamento medesimo.

Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

- b) con riferimento al criterio di valutazione **B - Caratteristiche metodologiche dell'offerta** indicate al punto 8.1 lett. B:

Relazione con la quale il concorrente illustra in modo chiaro e sintetico, i principi, i criteri e le scelte organizzative volte ad ottimizzare l'esito delle prestazioni oggetto dell'affidamento secondo quanto specificato nei criteri di valutazione.

La relazione descrittiva deve essere composta da massimo n. 2 (due) cartelle in formato A4, carattere Times new Roman corpo min 10, max 50 linee per pagina.

Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

- c) con riferimento al criterio di valutazione **C - Caratteristiche dell'offerta che assicurano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente** indicate al punto 8.1 lett. C:

Per ciascuno dei subcriteri dovrà essere presentata la certificazione, in corso di validità, dalla quale dedurre il possesso dei requisiti richiesti, **unitamente a dichiarazione di impegno, debitamente sottoscritta dal possessore della certificazione, a mantenere, in caso di aggiudicazione, detta certificazione valida per tutta la durata dell'appalto. Si evidenzia che in assenza di tale dichiarazione, la certificazione non sarà valutata.**

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali; il concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l'esclusione dalla procedura di gara.**

Nel caso l'offerta tecnica presentata, in relazione alla documentazione richiesta di cui ai precedenti punti a) e b) ecceda il numero di cartelle ivi indicato, la commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle sole cartelle che rientrino nei limiti quantitativi previsti.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dai soggetti indicati al paragrafo 27.1. e trasmessa secondo quanto previsto dal manuale d'uso dei sistemi di e-procurement per le Amministrazioni – Procedura di Acquisto tramite RDO della piattaforma MePa.

A pena di esclusione dalla gara, dall'offerta tecnica **non** deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

29. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica contiene, **a pena di esclusione**, il **ribasso percentuale sull'importo posto a base di**

gara, al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA; verranno prese in considerazione fino a n **3** cifre decimali; per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dai soggetti indicati al paragrafo 27.1. (in particolare nel caso di concorrente plurisoggettivo ancora da costituire, l'offerta economica deve essere firmata da tutti i componenti del costituendo raggruppamento) e trasmessa secondo le modalità di quanto previsto dal manuale d'uso dei sistemi di e-procurement per le Amministrazioni – Procedura di Acquisto tramite RDO della piattaforma MePa.

Costituisce causa di esclusione dalla gara, il caricamento di documenti inerenti l'offerta economica in spazi (buste virtuali) dedicati alla documentazione amministrativa o a quella tecnica.

30. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA E REDAZIONE GRADUATORIA DELL'APPALTO

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 15/02/2021, alle ore 9,00, salvo modifiche che verranno comunicate tramite la sezione comunicazione della piattaforma MePa e/o pec almeno due giorni prima della data fissata, presso l'ufficio di Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni del Comune di Terni, Corso del Popolo, 30, 4° piano, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico dell'ente e tramite pec almeno due giorni prima della data fissata. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite la sezione comunicazione della piattaforma MEPA e/o tramite pec almeno cinque giorni prima della data fissata.

Stante il ridotto termine assegnato all'Ente con il decreto ministeriale di attribuzione del finanziamento per aggiudicare l'appalto ed il carattere aperto della procedura, ai sensi dell'art.1, comma 3 della L. n. 55/2019 la stazione appaltante si avvarrà della facoltà di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti (c.d. inversione delle fasi di gara). Per tale ragione, il seggio di gara, presieduto da un Dirigente del Comune di Terni, procederà nella prima seduta pubblica a:

- Dare avvio, nella prima seduta pubblica del 15/02/2021, alle fasi di esame delle offerte **tutti** gli operatori economici che avranno presentato offerta nei termini;

La commissione giudicatrice, nella stessa seduta pubblica del 15/02/2021, procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare relativamente all'offerta tecnica.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura dell'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 8.3.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la

formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la proposta di graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 32.

Sui primi due operatori economici in graduatoria la stazione appaltante effettuerà la verifica di assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei requisiti di partecipazione. Qualora tali verifiche dessero esito negativo si provvederà ad escludere i concorrenti risultati non in possesso dei requisiti di ammissione alla gara e ad aggiornare di conseguenza la graduatoria. Sui nuovi migliori due classificati verranno eseguite le verifiche di assenza dei motivi di esclusione.

Qualora la commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 31.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

31. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, il RUP assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora tale termine risultasse incompatibile con la tempistica di aggiudicazione dell'appalto imposta dal finanziamento, la stazione appaltante potrà avvalersi della facoltà di

procedere all'aggiudicazione includendo tra le condizioni di efficacia della stessa, oltre che l'esito positivo delle verifiche di assenza delle cause di esclusione a carico dell'aggiudicatario, anche quella di esito positivo della verifica di congruità dell'offerta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La Stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 32.

32. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La stazione appaltante, sulla base della proposta di aggiudicazione risultante dalla graduatoria dell'appalto, procederà alla relativa aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario ed, eventualmente, all'esito positivo della verifica di congruità dell'offerta. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).

L'importo del contratto è fisso ed invariabile e pari a quello di aggiudicazione. Lo stesso non potrà variare in funzione dell'eventuale diverso importo dei lavori, derivante dalla progettazione esecutiva oggetto del contratto. La stazione appaltante, nel caso di eccedenza del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno rispetto all'importo contrattuale e previo assenso del medesimo all'utilizzo del ribasso d'asta, si riserva la facoltà di estendere il contratto fino al pieno utilizzo delle somme previste nel quadro economico del servizio (€ 145.000,00 incluse somme a disposizione della stazione appaltante), comunque al di sotto della soglia comunitaria.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata registrata.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di

firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

La stazione appaltante comunicherà a ciascun aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, nonché eventuali diritti di rogito di spettanza dell'ente.

33. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Terni, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Allegati:

- All. 1. - Domanda di partecipazione – dichiarazioni integrative al DGUE;
- All. 1-bis Modello dichiarazioni integrative ausiliaria

- All. 2. - DGUE
- All. 2.1. - DGUE – Tab. 1
- All. 2.2. - DGUE – Tab. 2
- All. 2.3. - DGUE – Tab. 3
- All. 3. - Patto di Integrità e Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Terni;
- All. 4 - Relazione tecnico illustrativa con indicazioni in materia di sicurezza;
- All. 5 - Capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto;
- All. 6 - Stima dell'importo della prestazione.

Il RUP
(Ing. Leonardo Donati)

Il Dirigente
(Arch. Piero Giorgini)